

## **DIOCESI DI RAGUSA**

### **STATUTO DEL CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO**

#### **I - NATURA E FINALITA'**

**Art. 1** - È costituito nella Diocesi di Ragusa il Consiglio Pastorale Diocesano, organo consultivo e rappresentativo della comunità diocesana, strumento di corresponsabilità e partecipazione nella comunione col vescovo, a norma del diritto.

**Art. 2** - Il Consiglio Pastorale Diocesano ha la funzione di studiare, valutare e proporre conclusioni operative riguardanti i progetti, i programmi, gli orientamenti e le attività pastorali della diocesi, sia in vista della sua crescita spirituale nell'edificazione del Regno di Dio, che nell'attenzione alla realtà socio-culturale del territorio in cui sussiste.

#### **II - COMPOSIZIONE E DURATA**

**Art. 3** - § 1. Possono essere membri del Consiglio Pastorale Diocesano fedeli che siano in piena comunione con la Chiesa, scelti tra i chierici, gli appartenenti agli istituti di vita consacrata e i laici della diocesi di Ragusa.

§ 2. I fedeli devono aver compiuto 18 anni e devono distinguersi per fede sicura, buoni costumi e prudenza.

**Art. 4** - § 1. I membri del Consiglio Pastorale Diocesano durano in carica cinque anni.

§ 2. Sono membri del Consiglio Pastorale Diocesano:

##### *a. in forza dell'ufficio*

- vicario generale e vicari episcopali;
- vicari foranei;
- direttore della Caritas diocesana;
- direttore dell'ufficio catechistico diocesano;
- direttore dell'ufficio liturgico diocesano;
- presidente diocesano dell'Azione Cattolica;

##### *b. elettivi*

- una coppia di sposi, eletta dall'ufficio diocesano di pastorale familiare;
- un giovane eletto dall'ufficio di pastorale giovanile;
- due presbiteri eletti dai sacerdoti secolari incardinati in diocesi e dai non incardinati, a condizione - per questi ultimi - che, dimorando in diocesi, vi svolgano in suo favore qualche ufficio;
- un diacono permanente eletto dai diaconi permanenti;
- un religioso e una religiosa eletti rispettivamente dai religiosi e dalle religiose della diocesi;
- un membro di Istituto secolare, eletto dal Consiglio G.I.S.;



- sedici fedeli laici rappresentanti delle quattro zone pastorali: cinque della zona di Ragusa, cinque della zona di Vittoria, tre della zona di Comiso, tre della zona di Chiaramonte, eletti dai rispettivi consigli pastorali zonali;
- cinque fedeli laici eletti dalla Consulta delle aggregazioni laicali;

*c. liberamente scelti dal vescovo*

- due fedeli.

§ 3. I membri del Consiglio Pastorale Diocesano decadono:

- a. per legittime dimissioni;
- b. per cessazione dall'ufficio;
- c. per decadenza del titolo di elezione;
- d. per assenza protratta per tre sedute consecutive.

§ 4. Qualora per una delle cause previste nel § 3 un membro venisse a cessare dal Consiglio Pastorale Diocesano, subentrerà:

- a. per i membri *in forza dell'ufficio*, il successore nell'incarico;
- b. per i membri eletti, il primo dei non eletti; per ulteriori sostituzioni si procede a nuove elezioni;
- c. per i membri scelti liberamente dal vescovo, il fedele da lui scelto.

§ 5. I membri surrogati del Consiglio Pastorale Diocesano rimangono in carica fino alla scadenza naturale dell'organismo.

§ 6. I membri sono consecutivamente rieleggibili una sola volta.

§ 7. Non è ammessa la delega per la partecipazione alle riunioni del Consiglio.

**Art. 5** – Qualora se ne rendesse necessaria la consultazione, possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Pastorale Diocesano altri fedeli o periti, i quali non godono del diritto di voto.

### III – ORGANI

**Art. 6** – Organi del Consiglio Pastorale Diocesano sono l'Assemblea, la Segreteria e le Commissioni.

**Art. 7** - § 1. L'assemblea è costituita da tutti i membri del Consiglio Pastorale Diocesano.

§ 2. Il Consiglio Pastorale Diocesano si riunisce almeno quattro volte l'anno e ogni qualvolta lo disponga il vescovo o lo richieda un terzo dei suoi membri.

**Art. 8** – § 1. Il vescovo nomina il segretario del Consiglio Pastorale Diocesano sulla base di una terna di membri del Consiglio presentata dall'Assemblea.

§ 2. Il segretario:

- a. convoca i membri su mandato del vescovo;
- b. prepara l'ordine del giorno, sulla base delle indicazioni ricevute dal vescovo;
- c. cura la stesura del verbale delle sedute;
- d. coordina il lavoro della Segreteria.

**Art. 9 – § 1.** La Segreteria è formata dal Segretario e da altri quattro membri del Consiglio eletti dall'Assemblea.

§ 2. La Segreteria, nell'ambito delle direttive ricevute dal vescovo e dall'Assemblea, ha il compito di coordinare l'attività del Consiglio, al fine di renderla più spedita ed efficace, e di curarne una opportuna informazione.

**Art. 10 - § 1.** Il vescovo, su indicazione dell'assemblea, può nominare commissioni, o incaricare organismi diocesani già esistenti, per lo studio di particolari tematiche e situazioni pastorali.

§ 2. Possono far parte di queste commissioni persone che hanno specifiche competenze, anche esterne al Consiglio Pastorale Diocesano.

#### IV - SVOLGIMENTO DEI LAVORI

**Art. 11 - § 1.** Le sedute del Consiglio Pastorale Diocesano sono presiedute dal vescovo.

§ 2. In assenza del vescovo la presidenza spetta al vicario generale o al membro del Consiglio a ciò delegato dal vescovo.

**Art. 12 - E'** facoltà di tutti i fedeli della diocesi richiedere al vescovo la trattazione di argomenti da inserire nell'ordine del giorno.

**Art. 13 – § 1.** Il Consiglio Pastorale Diocesano è convocato con comunicazione scritta ai membri, effettuata almeno quindici giorni prima della data fissata per la seduta e contenente l'ordine del giorno dei lavori.

§ 2. Le sedute del Consiglio Pastorale Diocesano sono regolarmente costituite quando è presente la metà più uno dei membri, regolarmente convocati.

**Art. 14 – § 1.** La votazione avviene ordinariamente per voto palese.

§ 2. La votazione avviene per scrutinio segreto quando riguarda persone e quando ciò sia disposto dal vescovo o richiesto da un terzo dei presenti.

§ 3. Nelle votazioni non concernenti elezioni, in caso di parità la decisione viene rinviata.

§ 4. Per quanto non previsto dalle disposizioni precedenti in materia di votazioni, si fa riferimento al can. 119 del Codice di Diritto Canonico.




## V - NORME TRANSITORIE E FINALI

**Art. 15.** – Laddove il consiglio pastorale zonale non è stato ancora costituito, l'elezione sarà effettuata da un comitato provvisorio formato da laici di ogni parrocchia, eletti tra i membri dei Consigli pastorali parrocchiali, in proporzione di uno ogni duemila (o frazione di duemila) abitanti, convocato dal vicario foraneo.

**Art. 16** - Per quanto non previsto dal presente statuto si applicheranno le norme del Codice di Diritto Canonico.

Ragusa, 10 novembre 2003  
Prot. n. 460/03

  
+ Paolo Urso  
vescovo

  
Sac. Giorgio Guastella  
cancelliere

